



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

VISTO il Reg. (CE) del 14 luglio 2009 n. 607 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Reg. (UE) del 21 novembre 2012 n. 1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;

VISTO il Reg. (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il DPCM del 27 febbraio 2013 n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 di adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono apportate modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

VISTO l'art.12 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

VISTO il Decreto Legislativo del 12 dicembre 2016 n. 238, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge del 30 dicembre 2018 n. 145 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

VISTO il D.M. del 31 dicembre 2018, riguardante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021";

VISTA la circolare n. 34 RGS del 13 dicembre 2018 esplicativa di quanto disposto dal decreto legislativo n. 93 del 2016 e del suo correttivo n. 29 del 2018, in base alla quale, al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa, le Amministrazioni devono tenere conto degli esercizi in cui le obbligazioni divengono esigibili e, di conseguenza l'impegno di spesa deve essere imputato compatibilmente sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno o degli anni in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO il D.M. del 1° marzo 2016 n. 15487, registrato alla Corte dei Conti il 16 marzo 2016, Reg.ne Prev. n. 639, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2016, ed in particolare l'articolo 6 che prevede la presentazione delle istanze, entro l'8 marzo di ogni anno;

VISTA la comunicazione con la quale la Commissione Europea ha registrato in esenzione, ai sensi dei Regg. CE n. 651/2014 e 702/2014, gli aiuti previsti dal D.M. del 1° marzo 2016, n. 15487, con il n. SA 44856 (2016/XA);

VISTA la nota del 5 marzo 2019, pervenuta con prot. n. 16607 del 7 marzo 2019 con la quale il Consorzio di Tutela Radicchio di Chioggia IGP - con sede in Chioggia (VE) – Loc. Brondolo Mercato Ortofrutticolo di Chioggia (cap 30015), ha presentato la richiesta di concessione di contributo ai sensi dell'art. 2, comma 1, campo di applicazione lett. A del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016 per un importo di euro 20.637,00;

VISTA la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'articolo 1, comma 6, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in conseguenza dell'attribuzione degli obiettivi



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

e delle risorse finanziarie, sono autorizzati ad assumere impegni e ad emettere i relativi ordini di pagare senza limiti di importo sui fondi di propria competenza, sui residui e sulle reiscrizioni di bilancio nell'ambito delle disponibilità assegnate, iscritte sui capitoli di bilancio della DG PQAI di cui all'allegato B) della direttiva medesima;

VISTA la nota del Ministro prot. n. 8326/2019 GAB del 01/08/2019, con la quale, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali, specie quelli i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati, per un periodo non superiore ai 45 giorni, "a svolgere le attività amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione alle relative direttive."

VISTO il Decreto Direttoriale n. 18869 del 15 marzo 2019 con il quale è stata istituita una Commissione ministeriale avente il compito di valutare entro il 1° giugno 2019, le proposte progettuali presentate e di giudicare la corrispondenza alle categorie di cui all'art. 1 del D.M. 15487 del 1° marzo 2016, nonché la loro idoneità tecnico-amministrativa, attribuendo alle stesse un punteggio secondo quanto previsto dalla scheda di valutazione funzionale allegata al D.M.;

VISTO il D.M. 37892 del 28 maggio 2019 con il quale è stato prorogato il termine dalla valutazione delle proposte progettuali presentate ai sensi del D.M. n. 14587 del 1° marzo 2016, al 22 giugno 2019;

VISTO il D.M. 46701 del 28 giugno 2019 con il quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ritenuti da ammettere a finanziamento relativamente ai campi di applicazione della lettera A) e della lettera B);

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17 si certifica, ai fini dell'adempimento relativo al Registro nazionale Aiuti SA 44856 (2016/XA) SIAN CAR 10809, l'inserimento del presente atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione del codice **SIAN-COR R-552173**. Ai sensi delle stesse norme prima richiamate si certifica l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei seguenti codici visura:

Codice VERCOR visura AIUTI\_3108601 del 4 luglio 2019

Codice VERCOR visura DEGGENDORF 3108618 del 4 luglio 2019.

RITENUTO opportuno disporre l'approvazione del progetto presentato dal Consorzio di Tutela Radicchio di Chioggia IGP - con sede in Chioggia (VE) – Loc. Brondolo Mercato Ortofrutticolo di Chioggia (cap 30015), e concedere un contributo per la realizzazione dello stesso;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 2087 p.g. 02 fondi 2019 pari ad euro 729.311,00;

**DECRETA**

**Articolo 1**

**Approvazione progetto ed impegno fondi**

1. Per la realizzazione di iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione dei prodotti DOP ed IGP, è approvato il progetto presentato dal Consorzio di Tutela Radicchio di Chioggia IGP - con sede in Chioggia (VE) – Loc. Brondolo Mercato Ortofrutticolo di Chioggia (cap 30015), e concesso un contributo massimo di euro 5.721,13 pari al 70% della spesa ammessa di euro 8.173,04.
2. Per effetto del presente Decreto è impegnata la somma di euro 5.721,13 a favore del Consorzio di Tutela Radicchio di Chioggia IGP - con sede in Chioggia (VE) – Loc. Brondolo Mercato Ortofrutticolo di Chioggia (cap 30015), per la realizzazione del progetto medesimo.
3. L'importo del contributo di euro 5.721,13 farà carico sul capitolo di spesa 2087 p.g. 02 di pertinenza del Centro di responsabilità 3 "Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca" - Missione 9, Programma 9.6 del Ministero per l'anno finanziario 2019, fondi di provenienza 2019, articolato come da piano finanziario di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

**Articolo 2**

**Modalità di concessione dell'anticipo**

1. Compatibilmente con le disponibilità di cassa è consentita l'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso nella misura massima del 50% previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La fideiussione deve essere redatta secondo l'allegato 2, che è parte integrante del presente decreto.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

**Articolo 3**  
**Modalità di concessione delle varianti**

1. Nella realizzazione del progetto il beneficiario del contributo può apportare, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, (di seguito Direzione) variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario.
2. La richiesta di variante da parte del beneficiario del contributo deve essere motivata e deve pervenire prima dell'effettuazione della stessa. E' necessario allegare un quadro di raffronto tra il preventivo approvato e la variante richiesta.
3. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.
4. Fermo restando la spesa ammessa a contributo, è possibile concedere eventuali variazioni inerenti azioni previste nel progetto originario ma non concesse all'atto del decreto di concessione ed impegno dei fondi per mancanza degli stessi.
5. E' consentita altresì la sostituzione di un'azione ammessa a finanziamento con un'azione non prevista nel progetto inizialmente presentato dal soggetto beneficiario, variando anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purchè la nuova azione abbia gli stessi scopi di quella già approvata, indicati all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.
6. La sostituzione di cui sopra dovrà essere preventivamente comunicata e successivamente autorizzata da questo Ministero qualora se ne ravvisi la necessità.
7. Devono essere altresì comunicate ed approvate preventivamente dalla Direzione le eventuali variazioni inerenti le attività previste nel progetto approvato che non comportino variazioni tra gli importi delle voci di spesa.

**Articolo 4**  
**Modalità di rendicontazione e costi ammissibili**

1. I soggetti beneficiari del contributo, per la liquidazione finale, sono tenuti a presentare la seguente documentazione originale:
  - a) istanza di liquidazione sottoscritta dal legale rappresentante completa di indirizzo della sede legale, codice fiscale o P.IVA e dell'indicazione delle coordinate bancarie;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

- b) relazione tecnico-amministrativa sull'attività svolta che evidenzia gli obiettivi conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto da progetto e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni;
- c) rendiconto analitico delle spese sostenute con l'elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alla successiva lett. g);
- d) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che per le spese rendicontate non sono stati richiesti ed ottenuti contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
- e) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti l'impossibilità per il beneficiario di detrarre l'IVA ai sensi di legge o che l'IVA costituisca un costo;
- f) dichiarazione resa dal rappresentante legale che attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- g) documenti di spesa (fatture, buste paga, F24, ecc..) riportanti numero e data del presente decreto, dattiloscritti dal fornitore/prestatore, i cui originali dovranno essere sottoposti a vincolo da parte della Direzione prima della presentazione del rendiconto stesso. Per ogni documento di spesa, dopo la vidimazione da parte dell'ufficio competente, il soggetto beneficiario elaborerà una copia che verrà allegata alla restante documentazione prevista alle precedenti lettere a), b), c), d), ed f), e corredata del relativo pagamento.

Le dichiarazioni di cui ai punti d) e) ed f) devono essere redatte ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

2. Sono ammesse a liquidazione le spese effettivamente sostenute e liquidate. I pagamenti devono transitare, in via non esclusiva, sul conto corrente dedicato indicato nella domanda di contributo, fatto salvo eventuali variazioni che il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente alla Direzione. I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- assegno circolare;
- bollettino di c/c postale;
- bonifico bancario e on-line riportante numero e data della fattura di riferimento;
- carta di credito intestata al beneficiario. In tal caso il rappresentante legale deve rilasciare una dichiarazione con cui attesti il nome del soggetto autorizzato all'uso della carta e relativo estratto conto con l'indicazione della fattura e delle spese effettuate.

Tutti i pagamenti effettuati devono risultare dagli estratti conto trasmessi dal beneficiario, da cui si evincono il numero e la data delle fatture pagate.

In deroga a quanto sopra indicato, è consentito, per importi non superiori a 500,00 euro, il pagamento in contanti, fermo restando che la relativa documentazione di spesa deve essere debitamente quietanzata con data, timbro e firma del fornitore.

3. Relativamente alle spese per il personale interno del beneficiario, fermo restando il regolare versamento degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi da parte del medesimo, l'Amministrazione liquiderà quanto rendicontato solo a seguito di dichiarazione, resa dal



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

rappresentante legale del beneficiario del contributo, che il personale è stato adibito esclusivamente allo svolgimento del progetto e per un determinato periodo di tempo. L'Amministrazione liquiderà l'importo netto in busta paga.

Dovrà altresì essere prodotta dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 art. 46, 47 e 76, a firma del rappresentante legale, attestante l'avvenuto pagamento ai rispettivi Organi competenti degli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi.

4. Relativamente alle spese per il personale che non rientra tra i soggetti di cui al paragrafo 3, per la realizzazione del progetto il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione, motivandola, la scelta di tali soggetti e ad inoltrare in fase di liquidazione la lettera di incarico o contratto.
5. Le spese relative ai pagamenti degli F24, concernenti il personale di cui al paragrafo 4, debitamente versate, devono riferirsi chiaramente ai soggetti che hanno svolto le attività progettuali. Tale indicazione è resa dal rappresentante legale del beneficiario del contributo.
6. Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio di tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione del progetto, l'Amministrazione rimborserà fino al massimo previsto all'allegato 3 del presente decreto. Le eventuali maggiori spese sostenute saranno a carico dei beneficiari e non sono rendicontabili nel presente decreto.
7. Le spese per docenti ed esperti invitati a convegni, corsi e seminari, ecc., sono ammesse a liquidazione a condizione che il soggetto sia stato espressamente autorizzato a partecipare dal proprio Ente di appartenenza e previa sottoscrizione di autocertificazione dalla quale risulti che non si è avuto rimborso dall'Ente medesimo.
8. Non sono ammesse a liquidazione le fatture ed i documenti contabili che non riportino numero e data del presente decreto ed altresì le spese di taxi, di parcheggio, minibar. Altresì non possono essere ammesse a liquidazione le spese rendicontate con scontrino fiscale.  
La modalità di rendicontazione delle spese di missione sono riportate nell'allegato 3 che costituisce parte integrante al presente decreto.
9. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, sono a totale carico del beneficiario del contributo.
10. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro 45 giorni dalla scadenza del progetto entro i quali potrà essere consentito il pagamento, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 2, di alcune fatture riportanti una data antecedente la scadenza delle attività.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

11. Alla liquidazione si provvede previo accertamento della Direzione, che si avvale di una Commissione tecnico-amministrativa a tal fine nominata.

**Articolo 5**

**Termini e modalità per la realizzazione del progetto**

1. Il progetto avrà la durata di 15 mesi a partire dalla data del presente Decreto.
2. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione, in forma scritta, l'inizio attività, fermo restando il termine delle attività stabilite al comma precedente.
3. Per particolari e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione del progetto potrà essere concessa una proroga, previa motivata richiesta all'Amministrazione.
4. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto, comporta l'accettazione degli oneri di cui all'articolo 6.
5. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla Direzione e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, verrà trasmesso il logo del Ministero con relativo manuale d'uso.
6. I materiali divulgativi devono essere trasmessi per e-mail all'indirizzo [pqai4@politicheagricole.it](mailto:pqai4@politicheagricole.it) oppure per PEC all'indirizzo [saq4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq4@pec.politicheagricole.gov.it), al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.

**Articolo 6**

**Monitoraggio**

1. La Direzione effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti, se del caso, attraverso richieste e visite in loco.
2. Gli oneri relativi all'attività di controllo e di verifica sono poste a carico del beneficiario fino ad un massimo di euro 600,00 e non sono rendicontabili ai fini del presente decreto.
3. L'operatività del presente provvedimento potrà essere temporaneamente sospesa o definitivamente interrotta, senza previsione di indennizzo, se a seguito di controlli eseguiti risulti





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
PQAI IV

che le attività svolte si discostino, in tutto o in parte, da quelle approvate o non rispettino, in tutto o in parte, le disposizioni previste al presente Decreto. Potranno altresì non essere riconosciute le spese relative alle attività non concluse, non effettuate o effettuate in modo difforme rispetto al progetto approvato.

**Articolo 7  
Divulgazione**

1. I verbali, gli atti e i documenti, a qualunque titolo prodotti ed ottenuti nell'ambito delle attività del progetto, restano a totale disposizione della Direzione che ne autorizza l'eventuale divulgazione.

**Articolo 8  
Responsabilità**

1. Il beneficiario, nella realizzazione delle attività progettuali, si impegna a rispettare quanto previsto dagli artt. 21 e 24 del Reg. CE n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che disciplinano la compatibilità degli aiuti.
2. Il beneficiario è altresì responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi, nel corso della realizzazione del progetto approvato, a persone fisiche, giuridiche o a cose, sollevando questa Direzione da qualsiasi azione e/o pretesa di terzi interessati.

**Articolo 9  
Adempimenti relativi al Registro nazionale Aiuti di Stato**

Le successive liquidazioni del contributo concesso saranno subordinate alla verifica della visura Deggendorf e visura Aiuti i cui codici VERCOR, riportati negli atti istruttori delle domande di pagamento, come disposto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234, modificata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17.

Il presente decreto viene trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione.

Roma,

IL DIRIGENTE  
Luigi Polizzi  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)